

ALLEGATO A

Regolamento d'uso del marchio di certificazione "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata)

Capo I - Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1. La Regione Toscana, al fine di promuovere e favorire la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata, disciplina con il presente regolamento:

- 1) la descrizione del segno grafico e del logotipo, nonché la descrizione del contrassegno;
- 2) le procedure per la concessione dell'uso del marchio;
- 3) gli obblighi dei concessionari;
- 4) le modalità di apposizione del marchio di certificazione;
- 5) misure applicabili in caso di non conformità.

2. Il presente regolamento si applica ai prodotti indicati all'articolo 1 della l.r. 25/1999 e sotto riportati purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:

- a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati;
- b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all'alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale;
- c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a).

3. I prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere costituiti da o contenere ingredienti conformi al regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici purché sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) disciplinari di produzione integrata (DPI): i documenti costituiti dai principi generali e dalle loro schede applicative, che individuano le tecniche di produzione integrata. Il DPI contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del prodotto, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione;

- b) concessionario: persona fisica o giuridica iscritta nell'elenco regionale che ottiene la concessione all'uso del marchio di certificazione;
- c) organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui concessionari conformemente ai piani di controllo;
- d) prima dichiarazione di conformità: documento prodotto dall'organismo di controllo al termine della procedura di accettazione della richiesta della concessione. In tale documento l'OdC dichiara che l'azienda del richiedente è conforme ai requisiti previsti dall'articolo 3 della l.r. 25/99 ed è idonea alla corretta applicazione dei disciplinari di produzione;
- e) certificazione di conformità: documento prodotto dall'organismo di controllo relativamente alla conformità di un processo/prodotto ai DPI;
- f) autocontrollo: attività di riscontro e documentazione attuata dallo stesso concessionario che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare, sia sulle materie prime e sui mezzi tecnici in ingresso, sia durante tutto il processo produttivo, sia sulle fasi successive alla produzione/trasformazione, fino alla vendita; sono altresì considerate attività di autocontrollo quelle esercitate dai concessionari costituiti in forme associate sugli associati stessi;
- g) controllo: attività di riscontro, attuata prima, durante e dopo il processo produttivo, esercitata dagli organismi di controllo nei confronti dei concessionari, che consente di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al disciplinare di riferimento;
- h) vigilanza: attività di riscontro, a campione o mirata, esercitata dalla competente struttura regionale sulle attività degli OdC, tramite la verifica dell'applicazione del piano di controllo e il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 bis della l.r.25/1999;
- i) azienda: l'intera superficie agricola utilizzata da identificarsi con una o più parcelle o parte di esse o mediante il piano delle coltivazioni grafico (PCG).
- l) unità tecnico economica (UTE): l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- m) imprese agricole: le imprese agricole singole o associate, sia concessionarie che fornitrici di prodotti agricoli, che svolgono attività di produzione agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e che, in caso di prima lavorazione, svolgono tale attività prevalentemente sui prodotti provenienti dall'attività di coltivazione dei fondi condotti in proprio;
- n) imprese di trasformazione: le imprese singole o associate nelle quali l'attività prevalente è relativa alla fase del processo produttivo successivo alla raccolta del prodotto agricolo, ovvero la conservazione, la trasformazione di prodotti agricoli, intesa questa come un mutamento della struttura fisica o fisico-chimica o della composizione di un prodotto, nonché la macellazione e il sezionamento per i prodotti di origine animale, il condizionamento e il confezionamento dei prodotti freschi, conservati o trasformati;
- o) centro di lavorazione: sito presso il quale vengono raccolti i lotti ottenuti conformemente alle disposizioni della l.r. 25/1999 da destinare alle attività di trasformazione;
- p) programma annuale delle produzioni (PAP): contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali;
- q) rintracciabilità: la capacità del concessionario di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo o l'ubicazione di un prodotto mediante identificazioni registrate, in particolare l'origine di materiali e componenti, la storia dei processi relativi al prodotto, la distribuzione e ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo acquirente;

r) non conformità (NC): violazioni al presente regolamento, ai disciplinari di produzione e agli atti conseguenti.

s) azione correttiva: ogni azione intrapresa per eliminare le cause di non conformità alla l.r. .25/1999, al presente regolamento, ai disciplinari di produzione e agli atti conseguenti.

Capo II - Il marchio

Art. 3

Descrizione del segno grafico e del logotipo

1. Il marchio di certificazione è costituito da un segno grafico e da un logotipo.

2. Il segno grafico è rappresentato da un cerchio contenente la stilizzazione di una farfalla, simbolo di natura pulita e priva di inquinamento, con lo scopo di evocare produzioni agricole realizzate con tecniche di produzione, rispettando l'ambiente e minimizzando l'uso di prodotti chimici di sintesi.

3. Il logotipo è rappresentato da due scritte. La prima è "AGRIQUALITÀ" realizzata con font book antiqua extrabold circondante parzialmente il segno grafico e costituente con esso un corpo unico, indivisibile e dai rapporti determinati. La seconda scritta è "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA" realizzata con font gill sans ultra posizionata sotto o a destra del segno grafico.



4. Il marchio è disponibile nelle seguenti versioni:

- a) a colori;
- b) in bianco e nero, sfumato;
- c) in bianco e nero, tinta piatta.

5. Il marchio deve essere sempre utilizzato nella versione a colori.

6. Il marchio può essere utilizzato in una delle due versioni in bianco e nero solo in caso di specifiche necessità tecniche.

7. In presenza di particolari esigenze di stampa, come etichette stampate a uno o due colori e che non prevedano il nero, è altresì possibile utilizzare, per la stampa del segno grafico, il colore più scuro presente sullo stampato, oppure sostituire il colore nero del logotipo con il colore più scuro utilizzato sullo stampato.

8. In presenza di particolari tipologie di confezionamento è inoltre possibile non utilizzare la seconda scritta del logotipo "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA".

9. Per usufruire delle possibilità di cui ai commi 6, 7 e 8 il concessionario ne dà comunicazione motivandone la necessità alla competente struttura della Giunta regionale almeno quindici giorni prima dell'uso del marchio sul prodotto.

10. Il segno grafico a colori è realizzato con sfumatura CMYK degradante dal blu al verde suddivisa in 4 punti corrispondenti alle seguenti percentuali:

1° = 100c + 100m + 0y + 0k;

2° = 100c + 0m + 0y + 0k;

3° = 40c + 0m + 100y + 0k;

4° = 100c + 50m + 100y + 0k.




11. La versione in bianco e nero sfumata è realizzata con retinatura del nero nelle seguenti percentuali:

1° = 100k;


2° = 42k;

3° = 20k;

4° = 78k.



12. La versione in bianco e nero in tinta piatta è realizzata in 100k.



13. Nelle tre versioni descritte, la seconda scritta del logotipo "PRODOTTO DA AGRICOLTURA INTEGRATA" è realizzata in colore nero 100k.

**PRODOTTO DA
AGRICOLTURA
INTEGRATA**

14. Nel caso in cui il marchio collettivo sia utilizzato su fondi neri o scuri, esso deve essere sempre racchiuso in una forma predefinita in negativo bianco come qui sotto riportato.



Art. 4
Descrizione del contrassegno

1. Su tutte le confezioni ove sia applicato il marchio di certificazione deve essere altresì inserito, nello spazio dedicato alle diciture di legge, un contrassegno di forma verticale o orizzontale come uno di quelli di seguito riportati.



2. Sul contrassegno deve essere riportato:


- a) il segno grafico e il logotipo di cui all'articolo 3;
- b) il marchio completo della Regione Toscana compresa la scritta "Marchio rilasciato da - font gill sans condensed - REGIONE TOSCANA" - font caslon modificato;
- c) la scritta "Certificato ai sensi della l.r. 15/04/1999 n° 25" - font gill sans condensed;
- d) la scritta "Organismo di controllo" seguita dal nome dello stesso che ha rilasciato l'autorizzazione all'apposizione del marchio - font gill sans condensed;
- e) la scritta "iscritto all'elenco regionale con D.D. n°... del" riportando il numero e la data del decreto del dirigente della struttura competente della Giunta regionale con il quale è stato iscritto l'organismo di controllo - font gill sans condensed;
- f) la scritta "CODICE N°" seguita dal numero del concessionario - font gill sans condensed.

3. Tutte le scritte di cui al contrassegno devono essere realizzate con colore nero. Le scritte e i loghi devono essere apposti rispettando le proporzioni di cui alle immagini riportate al comma 1.

4. È altresì possibile, per volontà di ogni singolo concessionario, applicare un'altra etichetta con le seguenti diciture e secondo il modello sotto riportato:

a) "Prodotto in...." - font gill sans condensed - seguito dal nome del luogo geografico (stato, regione, ecc.) in cui è stato ottenuto il prodotto - font gill sans bold condensed. Qualora il prodotto sia ottenuto nell'ambito della Regione Toscana, la dicitura da indicare è "Prodotto in Toscana" con l'eventuale aggiunta del luogo o dell'area geografica specifica;

b) "Origine materia prima....." - font gill sans condensed - seguito dal nome del luogo geografico (stato, regione, ecc.) in cui è stata prodotta la materia prima principale - font gill sans condensed. Qualora il territorio di origine della materia prima principale sia la Toscana, dovrà essere scritto "Origine materia prima Toscana" con l'eventuale aggiunta del luogo o dell'area geografica specifica.



5. È comunque facoltà del concessionario utilizzare per l'indicazione del luogo di produzione o di origine della materia prima altri caratteri rispetto a quelli precedentemente indicati.

Art. 5 Riduzioni ammissibili

1. La riduzione massima ammessa del marchio di certificazione è pari a mm 10,5X14,5 nella versione sovrapposta e a mm 22X9 nella versione affiancata.

2. La riduzione massima ammessa del contrassegno è pari a millimetri 36X88 nella versione verticale e a millimetri 102X36 nella versione orizzontale.

3. In presenza di particolari tipologie di confezioni sono ammesse riduzioni del contrassegno in proporzione e comunque tali da garantire una leggibilità senza ricorrere a un ausilio visivo. In questo caso è altresì consentito l'utilizzo del solo contrassegno in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.

4. Per usufruire delle possibilità di cui al comma 3 il concessionario ne dà comunicazione motivandone la necessità alla competente struttura della Giunta regionale almeno quindici giorni prima dell'uso del marchio sul prodotto.

Art. 6

Modalità di utilizzo e apposizione del marchio di certificazione

1. Il marchio di certificazione deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti all'articolo 3 o nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 5.

2. Il marchio di certificazione non può essere utilizzato dai soggetti privi della concessione prevista ai sensi della l.r. 25/1999 e del presente regolamento.

3. Il marchio di certificazione deve essere utilizzato in modo che sia sempre riscontrabile il collegamento del marchio con il prodotto.

4. Il marchio di certificazione e il contrassegno devono essere apposti in modo che siano ben visibili e che:

- a) non possano essere confusi con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
- b) non possa essere snaturata la caratteristica originaria del logo e del contrassegno e il loro significato;
- c) non possano essere confusi o associati con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto, come nome del produttore, marchi privati, ecc.

5. Il marchio e il contrassegno possono altresì essere utilizzati dai concessionari nel materiale promozionale o pubblicitario purché venga rispettato quanto previsto dalla l.r. 25/1999, dal presente regolamento, dai disciplinari di produzione ed esclusivamente per i prodotti oggetto della concessione.

Art. 7

Registrazione del marchio

1. L'elenco dei prodotti su cui è possibile applicare il marchio collettivo è compreso nelle classi di prodotti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 riportate nella guida al deposito delle domande di registrazione nazionale dei marchi d'impresa di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Capo III Concessione dell'uso del marchio

Art. 8
Concessionari

1. Ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 25/1999, l'uso del marchio può essere concesso:
 - a) alle imprese agricole singole o associate iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri Stati membri dell'Unione europea che si impegnano a rispettare i DPI;
 - b) alle imprese di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione singole o associate iscritte al registro delle imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri Stati membri dell'Unione europea e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio di certificazione è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare i DPI.
2. Le imprese concessionarie dell'uso del marchio di certificazione sono iscritte in apposito elenco tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.

Art.9
Articolazione dell'elenco regionale dei concessionari

1. L'elenco regionale dei concessionari del marchio è articolato in due sezioni:
 - sezione 1 – aziende agricole, nella quale sono iscritte le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135 c.c.;
 - sezione 2 - aziende di trasformazione, comprendente le imprese, singole o associate, nelle quali l'attività prevalente è quella di trasformazione o di preparazione di prodotti agroalimentari.

Art. 10
Concessione dell'uso del marchio e iscrizione all'elenco regionale

1. Le imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, per ottenere la concessione in uso del marchio di certificazione prima della presentazione della domanda di concessione alla competente struttura della Giunta regionale e all'OdC prescelto, tra quelli iscritti nell'elenco regionale, devono aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173).
2. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale, con decreto, stabilisce le modalità per la presentazione della domanda di concessione, delle richieste di variazione e per la presentazione della prima dichiarazione di conformità rilasciata dall'organismo di controllo.
3. La domanda di concessione, soggetta all'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal concessionario e deve pervenire alla competente struttura della Giunta regionale e, contestualmente, all'Organismo di controllo prescelto tra quelli iscritti all'elenco regionale.

4. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di concessione la competente struttura della Giunta regionale effettua un'istruttoria circa la completezza dei dati e la regolarità della documentazione e provvede a comunicare al richiedente e per conoscenza all'OdC la necessità di eventuali integrazioni.

5. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'Organismo di controllo prescelto dal concessionario è tenuto a far pervenire, alla competente struttura della Giunta regionale, la prima dichiarazione di conformità nella quale attesta che l'azienda del richiedente è conforme ai requisiti previsti dall'articolo 3 della l.r. 25/1999 ed è idonea alla corretta applicazione dei disciplinari di produzione integrata.

6. Entro 30 giorni dalla data di ricezione della prima dichiarazione di conformità, inviata da parte dell'Organismo di controllo alla competente struttura della Giunta regionale, il richiedente è iscritto nell'elenco regionale dei concessionari.

Art. 11

Richiesta di variazione

1. Il concessionario è tenuto a trasmettere alla competente struttura della Giunta regionale e all'OdC, con le modalità di cui all'articolo 10, la richiesta di variazione relativa a:

- cambio del titolare della concessione;
- cambio dell'organismo di controllo;
- ampliamento o diminuzione dei disciplinari di riferimento e/o dei prodotti identificati con il marchio di certificazione;
- variazione delle superfici, delle strutture e dell'organizzazione aziendale.

2. Tale richiesta deve pervenire, entro 30 giorni dalla variazione intervenuta, all'OdC e alla competente struttura della Giunta regionale.

3. Le variazioni delle superfici, delle strutture e dell'organizzazione aziendale, compresi eventuali subentri e l'inserimento di nuove attività, devono essere seguite da un aggiornamento delle conformità rilasciate dall'Organismo di controllo.

4. Nel caso di cambiamento del titolare della concessione viene aperta una nuova posizione nell'elenco regionale a fronte di nuovo/i C.F. e/o P.IVA e la precedente posizione è cancellata.

5. Nel caso di cambio del rappresentante legale, la posizione nell'elenco viene mantenuta.

6. La mancata comunicazione delle variazioni intervenute generano delle non conformità il cui livello di gravità è riportato nei piani di controllo di cui all'articolo 4 bis della l.r. 25/1999.

7. L'OdC, accertata la non conformità, dispone la richiesta d'azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione e per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

Art. 12

Obblighi dei concessionari

1. I concessionari devono:

- a) rispettare le modalità d'uso del marchio di certificazione previste dal presente regolamento;
- b) rispettare i disciplinari di produzione adottati e le normative cogenti in essi richiamate; a livello di UTE o di centro di lavorazione;
- c) rispettare la normativa vigente e le norme specifiche previste dal presente regolamento per l'etichettatura dei prodotti, nonché ulteriori disposizioni del titolare del marchio di certificazione relative all'utilizzo del marchio in etichetta;
- d) applicare e documentare le attività di autocontrollo relative agli obblighi previsti dai disciplinari di produzione adottati, con particolare riferimento:
 - alla rintracciabilità di tutte le materie prime impiegate, dei mezzi tecnici adottati e del prodotto finito;
 - alle registrazioni delle operazioni colturali;
 - alla conformità ai disciplinari di produzione;
 - alla predisposizione del piano di controllo.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno tre anni e resa disponibili per i controlli di conformità del processo produttivo e del prodotto;

- e) inviare all'OdC, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di produzione e comunicare le successive modifiche;
- f) garantire una gestione separata delle attività e delle produzioni dei soci che operano nel regime dell'agricalità da quelli che non aderiscono alla certificazione;
- g) garantire il libero accesso per le attività di controllo e vigilanza previste dal presente regolamento anche presso le aziende associate del concessionario;
- h) garantire coerenza della consistenza catastale e del piano colturale a quanto riportato nel fascicolo aziendale;
- i) comunicare entro 30 giorni all'organismo di controllo prescelto e alla competente struttura della Giunta regionale ogni variazione di cui all'articolo 11;
- l) allegare alla domanda di concessione l'elenco dei fornitori e comunicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Organismo di controllo e alla competente struttura della Giunta regionale l'aggiornamento dell'elenco dei fornitori.

2. Nel caso in cui il concessionario del marchio sia costituito in forma associata deve assicurare la conformità al disciplinare di produzione delle imprese associate.

3. Nel caso in cui il concessionario affidi a terzi alcune fasi produttive deve assicurare la conformità al disciplinare di produzione anche di queste fasi.

4. Nel caso in cui un concessionario rinunci alla concessione è fatto divieto di richiederne una nuova prima di sei mesi a far data dalla comunicazione dell'atto con il quale viene ritirata la concessione. Il ritiro della concessione è comunicato dalla competente struttura della Giunta regionale e a tutti gli OdC iscritti nell'elenco regionale.

5. I costi per lo svolgimento dell'attività di controllo degli OdC sono a carico dei concessionari.

Art.13 Autocontrollo

1. L'attività di autocontrollo deve garantire evidenze oggettive e registrazioni idonee a dimostrare il rispetto dei disciplinari di produzione integrata, delle prescrizioni dei piani di controllo, nonché degli adempimenti atti a garantire la tracciabilità dell'intero processo.

2. In presenza di imprese agricole o di trasformazione associate il concessionario deve impostare un proprio piano di autocontrollo prevedendo le modalità per effettuare le verifiche sui soci nonché l'effettuazione delle analisi multi residuali.

3. E' necessario garantire:

- a) il controllo documentale annuale sul 100% delle aziende associate dandone evidenza documentale;
- b) l'effettuazione delle analisi multi residuo sul prodotto per almeno una delle colture per la quale è stata richiesta l'adesione.

4. Va garantito almeno un numero di prelievi pari a:

- 25% - fino a 1000 aziende;
- \sqrt{n} - per la quota eccedente le prime 1000 aziende aderenti.

5. Le non conformità rilevate in autocontrollo vanno gestite con le stesse modalità previste dal piano di controllo adottato dall'OdC.

6. Le non conformità riscontrate in autocontrollo e gestite adeguatamente non comportano l'attribuzione di penalità al concessionario.

7. Le aziende autocontrollate sono sottoposte a un controllo da parte degli OdC secondo la metodologia prevista nei piani di controllo di cui all'articolo 4 bis della l.r. 25/1999.

Art. 14 Apposizione del marchio

1. I concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), unicamente se:

- a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
- b) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di produzione integrata di riferimento;
- c) è stata acquisita la certificazione di conformità dell'organismo di controllo.

2. I concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), unicamente se:

- a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;
- b) almeno il 95 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
- c) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da organismi geneticamente modificati (OGM);
- d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;
- e) è stata acquisita la certificazione di conformità dell'organismo di controllo.

3. I concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) unicamente se:

- a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;

- b) almeno il 65 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
- c) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da OGM;
- d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;
- e) è stata acquisita la certificazione di conformità dell'organismo di controllo.

4. Qualora i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) siano fabbricati o preparati con un ingrediente o una categoria di ingredienti che figura nella loro denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita o è messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazioni grafiche oppure è essenziale per caratterizzare il prodotto e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto, i concessionari possono apporvi il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità, unicamente se:

- a) il suddetto ingrediente o categoria di ingredienti copre da solo almeno il 40 per cento del peso del prodotto finito e sia conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;
- b) tutti gli ingredienti di origine agricola necessari al raggiungimento di almeno il 95 per cento del peso complessivo del prodotto provengono da prodotti conformi ai disciplinari di produzione integrata di riferimento o, in mancanza di questi, sono ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica definito dal regolamento (CE) n. 834/2007;
- c) è rispettato quanto previsto al comma 2, lettere a), c), d), e).

Capo IV Misure applicabili in caso di non conformità

Art. 15

Misure applicabili in caso di non conformità

1. L'OdC accerta le violazioni ai DPI e all'uso del marchio.
2. Le violazioni ai DPI generano delle non conformità classificate in lievi, medie e gravi in base al livello di gravità.
3. Il livello di gravità di cui al comma 2 è riportato nei piani di controllo di cui all'articolo 4 bis della l.r. 25/1999.
4. L'OdC accertata la violazione dispone la richiesta di azione correttiva, stabilisce i tempi per l'adozione e per la verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

Art. 16

Sospensione

1. La sospensione è disposta dall'OdC in presenza della violazione delle modalità d'uso del marchio indicate al capo II e della violazione degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo.

2. La sospensione è altresì disposta dall'OdC a seguito dell'applicazione del piano di controllo di cui all'articolo 4 bis della l.r. 25/1999 con il quale determina il livello di gravità della non conformità ai DPI.

3. La sospensione di cui al comma 2 comporta il divieto di uso del marchio su partite o lotti di produzione, o sull'intera produzione, per un periodo temporaneo come determinato dal piano di controllo.

4. L'OdC per sospensioni superiori a trenta giorni ne dà comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale per la segnalazione sull'elenco regionale dei concessionari.

5. La sospensione cessa dopo che l'organismo di controllo abbia verificato l'efficacia dell'azione correttiva e abbia dato comunicazione dell'accertamento al concessionario e alla competente struttura della Giunta regionale.

Art. 17 Revoca

1. L'OdC dispone il provvedimento di revoca della concessione a seguito dell'applicazione del piano di controllo di cui all'articolo 4 bis della l.r. 25/1999 con il quale determina il livello di gravità della non conformità.

2. La revoca è altresì disposta nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per il rilascio della concessione;
- b) non siano state assunte le sufficienti azioni correttive a seguito della sospensione;
- c) non rispetto dei tempi di sospensione;
- d) seconda sospensione della concessione, per la stessa violazione o NC, entro un periodo di tre anni dalla prima;
- e) false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del marchio;
- f) falsa registrazione nelle documentazioni predisposte nell'ambito delle attività di autocontrollo dei concessionari;
- g) assunzione di comportamenti tesi a un uso fraudolento del marchio e delle indicazioni ammesse dalla l.r. 25/1999;
- h) uso del marchio per produzioni per le quali non è riconosciuta la concessione;
- i) ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli o della vigilanza.

3. L'OdC trasmette il provvedimento di revoca alla competente struttura della Giunta regionale per la cancellazione dall'elenco regionale dei concessionari. Dell'avvenuta cancellazione la competente struttura della Giunta regionale ne dà comunicazione al concessionario e a tutti gli OdC iscritti nell'elenco regionale.

4. Una nuova concessione del marchio di certificazione regionale non può essere richiesto prima di dodici mesi dalla data di cancellazione dall'elenco regionale.